

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN  
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN  
VALLEE D'AOSTE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

DELIBERAZIONE N.57 - IN DATA 25/05/2023

**OGGETTO :**

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre, addì VENTICINQUE, del mese di MAGGIO, alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze, vengono convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
SUCQUET Marco	Sindaco	Sì
BADERY Fabio	Assessore	No
FRAGNO Claudio	Assessore	Sì
LAURENZIO Xavier	Assessore	No
PARISIO Ferruccio Gaudenzio	Assessore	Sì
PERETTO Martine	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	2

Assiste il Segretario dell'ente locale D.ssa CLAPASSON Paola Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SUCQUET Marco - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTA la L. 29 dicembre 2022 n. 197, con la quale è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2023;

EVIDENZIATO che, con decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 maggio 2023;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), nella determinazione delle tariffe occorrerà prendere atto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2023;

VISTO, in tal senso, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2023, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigore di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati staccati da quelli previsti per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO tuttavia che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione, in ogni caso a sua volta attualmente fissato al 30 aprile 2023;

CONSIDERATO che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati apportati a seguito delle modifiche legate all'approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*, nonché a quelle derivanti dalla modifica di alcune disposizioni applicative del D.Lgs. 116/2020, che ha previsto la possibilità per le Utenze non Domestiche che avviano autonomamente al recupero i rifiuti prodotti di non avvalersi più del servizio pubblico;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 28.04.2022 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2022;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 19.05.2023;

RICHIAMATA la convenzione tra le Unités des Communes valdôtaines Mont-Rose e Walser per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti (art. 16 L.R. 6/2014) - Istituzione del subATO e sottoscritta in data 13 ottobre 2021, e in particolare l'art. 2 *“Enti convenzionati”*, comma 2 *“L'ente capofila è individuato nell'Unité des Communes valdôtaines Walser”* e l'art. 6 *“Assemblea dei Sindaci”* comma 8 *“Le determinazioni assunte dall'Assemblea sono integralmente recepite nel provvedimento della Giunta dell'Unité Walser, che gli attribuisce valenza e validità giuridica. Le*

*determinazioni dell'Assemblea sono vincolanti per la Giunta dell'Unité Walser che non può modificarle nel proprio atto di recepimento delle stesse”;*

RICHIAMATI i seguenti verbali dell'assemblea dei Sindaci dei comuni facenti parte del SubATO E rifiuti:

- n. 01/2023 con il quale sono state approvate le carte di qualità del servizio di gestione rifiuti solidi urbani dei comuni facenti del SubAto E rifiuti;

- n. 02/2023 con il quale è stata approvata la predisposizione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il periodo regolatorio 2022-2025, infra periodo anno 2023 e la validazione ai sensi dell'art. 7 della delibera 363/2021 e del MTR-2 degli ambiti tariffari dei Comuni;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser n. 22 del 13/04/2023 ad oggetto “Recepimento dei verbali dell'Assemblea dei Sindaci dei comuni facenti parte del SubAto E per la gestione delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti - assemblea del 13 aprile 2023 - verbale n. 01 e verbale n. 02”;

VISTO il Piano Finanziario 2023 per la gestione dei rifiuti redatto dall'Autorità di subATO E “Walser-Mont Rose nel quale viene prevista una spesa a carico del Comune di Pont-Saint-Martin di € 680.000,00 di cui parte fissa € 210.035,00 e parte variabile € 469.965,00;

VISTA la relazione per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, per l'ambito tariffario del Comune di Pont-Saint-Martin, presentata all'autorità dall'ente territorialmente competente Sub-ATO E “Walser-Mont Rose” al fine di illustrare e motivare il superamento del limite di crescita tariffaria;

RITENUTO di confermare i coefficienti rilevanti ai fini del calcolo delle tariffe approvati negli esercizi precedenti, come risulta dalle tabelle 2, 3b e 4b, depositate agli atti;

PRESO ATTO che ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d'Aosta non trova applicazione il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

PRECISATO che le agevolazioni a favore degli utenti, stanziare al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, saranno determinate con successivo atto, nei limiti delle disposizioni normative vigenti;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere, con la presente deliberazione, all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 in ragione delle risultanze contenute nel PEF 2023 al fine di garantire la copertura integrale dei costi ivi contenuti relativi al Comune di Pont-Saint-Martin;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI 2023, dando atto che in caso di pagamento dell'intero importo in un'unica soluzione, l'utente dovrà provvedere entro la scadenza della prima rata (15 novembre 2023):

✓ 15 novembre 2023;

✓ 31 gennaio 2024;

✓ 31 marzo 2024.

VISTO il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/11/2019;

VISTO il D.U.P. e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023/2025, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n.ri 6 e 7 del 09.01.2023, e le successive variazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017, in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in deroga a quanto disposto dall'art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal Segretario dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

Presenti n. 4

Assenti n. 2 – (giustificano l'assenza gli Assessori Lorenzo X. e Badery F.);

Astenuti n. 0

Votanti n. 4

Voti favorevoli n. 4

Voti contrari n. 0

### DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI PRENDERE ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023, del PEF per il periodo regolatorio 2022-2025, infra periodo anno 2023, del verbale approvato dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni facenti parte del subAto "E" per la gestione delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti n. 02 del 13.04.2023 e recepito con deliberazione della Giunta dell' Unités des Communes valdôtaines Walser n. 22/2023, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2023;
3. DI PRENDERE ATTO del verbale dell'Assemblea dei Sindaci del SubATO "E" gestione dei rifiuti n. 01 del 13.04.2023 con il quale sono state approvate le carte di qualità del servizio di gestione rifiuti solidi urbani dei Comuni facenti parte del SubAto E rifiuti ed in particolare quella concernente il Comune di Pont-Saint-Martin;
4. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 secondo gli schemi di seguito riportati, dando atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2023, essendo state approvate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa (€/mq/ anno)	Parte variabile (€/anno)
1	0,92626	77,60549
2	1,08064	155,21098
3	1,19091	183,80248

4	1,27912	224,64747
5	1,36734	296,12621
6 o più	1,43350	347,18246

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>			
Cat. TARI	Attività – DPR 158/1999	Parte fissa (€/mq/anno)	Parte variabile (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,15152	1,40864
102	Campeggi, distributori di carburante	0,31725	1,84800
103	Stabilimenti balneari	0,17993	1,74403
104	Esposizioni, autosaloni	0,14205	1,19063
105	Alberghi con ristorante	0,50666	3,66581
106	Alberghi senza ristorante	0,37881	2,51207
107	Case di cura e riposo	0,44983	2,74684
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,47351	3,11913
109	Banche ed istituti di credito	0,26043	1,60316
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,41195	3,05876
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,50666	4,17561
112	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,34093	2,85082
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,43563	3,17950
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,20361	2,51543
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,26043	2,99168
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,29179	10,64528
117	Bar, caffè, pasticceria	1,72358	8,00241
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,83338	5,90286
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,72921	7,18070
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,86947	11,67157

121	Discoteche, night club	0,49245	4,51100
-----	------------------------	---------	---------

5. DI STABILIRE che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2023 saranno riscossi in 3 rate consecutive, alle seguenti scadenze:
- ✓ 15 novembre 2023;
  - ✓ 31 gennaio 2024;
  - ✓ 31 marzo 2024
- E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 15 novembre 2023.
6. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
7. DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
8. DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Pont-Saint-Martin, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to : SUCQUET Marco

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
F.to : D.ssa CLAPASSON Paola Maria

---

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web: 466).

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pont-Saint-Martin, li 26-mag-2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
f.to D.ssa CLAPASSON Paola Maria

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pont-Saint-Martin, li 26-mag-2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
D.ssa CLAPASSON Paola Maria

---